

COMMISSIONE I

**AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI**

12.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 1988**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

**INDICE**

---

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati (1898) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente, Relatore</i> .....	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16,10.**

FLORA CALVANESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati (1898).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati ».

Comunico ai colleghi che la VII Commissione cultura e XI Commissione lavoro hanno espresso parere favorevole. La V Commissione bilancio, in data 28 giugno 1988, ha espresso parere favorevole a condizione che nell'emendamento 1.1 del Governo sia specificato che le supplenze sono a titolo gratuito e che all'articolo 2, secondo comma, del disegno di legge sia soppressa la parola: « pensionabile »; ha inoltre espresso parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Labriola 2.01, e 2.02 e 2.03 del Governo, nonché parere contrario sulle collegate proposte di legge Pisicchio n. 2312 e Buonocore n. 2457, poiché comportano maggiori oneri finanziari non quantificati e privi di copertura.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito che di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

In accoglimento della condizione cui la Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole, il Governo ha presentato la seguente riformulazione dell'emendamento 1.1, preannunciato nella seduta precedente:

*All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis. I professori universitari di ruolo possono altresì, a domanda, essere collo-*

cati in aspettativa con assegni con le modalità di cui al quarto comma del citato articolo 12 per non più di tre anni accademici consecutivi, in misura complessivamente non superiore a 50 unità, per la direzione o la presidenza di istituti culturali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e di rilevante interesse nazionale.

2-ter. L'aspettativa è concessa su parere del consiglio di facoltà, che dovrà provvedere alla copertura del relativo insegnamento con il conferimento di una supplenza a titolo gratuito ai sensi delle vigenti disposizioni.

1. 1.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale, si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera *a*) del quarto comma dello stesso articolo 11.

2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto, o laboratorio, una speciale indennità pensionabile, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di tempo pieno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella mia qualità di relatore, e in accoglimento della condizione cui la Commissione bilancio ha subordinato il proprio parere favorevole, presento il seguente emendamento:

*All'articolo 2, comma 2, sopprimere la parola: pensionabile.*

2. 1.

Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.  
(È approvato).

Ho presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### ART. 2-bis.

1. All'articolo 11, quinto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto in fine il seguente periodo: « sono altresì fatti salvi gli incarichi, anche retribuiti, assunti presso enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici, società di interesse nazionale che non comportino il collocamento d'ufficio in aspettativa previsto dall'articolo 13 ».

2. 01.

Il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

#### ART. 2-bis.

1. Alla lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è

aggiunto il seguente periodo: « nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali ».

2. 02.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-ter.**

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

« Le incompatibilità di cui al quarto comma, lettera *a*), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina ».

2. 03.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2.01.

*(È approvato).*

L'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2. 03 del Governo.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati » (1898):

Presenti e votanti .....	25
Maggioranza .....	13
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alinovi, Angelini, Angius, Azzolini, Balestracci, Binetti, Bordon, Calvanese, Camber, Ciaffi, Ferrara, Frasson, Gei, Labriola, Lanzinger, Mastrantuono, Mazzuconi, Pacetti, Perani, Riggio, Segni, Soddu, Strumendo, Zampieri, Zangheri.

**La seduta termina alle 16,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO